



# LE NOVITÀ DEL 2021: FATTURE A CAVALLO D'ANNO E SISTEMA TS





# Tessera sanitaria

Le modifiche alla comunicazione 2020 e dal 2021

Il rinvio di e-fattura e trasmissione corrispettivi al STS





# Tessera sanitaria

Le modifiche alla comunicazione 2020 e dal 2021





# Soggetti obbligati Articolo 3 D.lgs. 174/2014, comma <mark>3 e successivi decreti attuativi</mark>

- ✓ Farmacie;
- ✓ Strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
- ✓ Iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.





# Soggetti obbligati

- ✓ Strutture autorizzate ai sensi dell' articolo 8-ter D.lgs. n 502/1992;
- ✓ Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 70, comma 2, D.lgs. n 193/ 2006;
- ✓ Ottici;
- ✓ Parafarmacie;
- ✓ Infermieri;
- ✓ Psicologi;
- ✓ Veterinari;
- ✓ Ostetrici;
- ✓ Tecnici sanitari di radiologia medica;





# Soggetti obbligati

- ✓ Strutture della sanità militare;
- ✓ Farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- ✓ Biologo;
- ✓ Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- ✓ Tecnico audiometrista;
- ✓ Tecnico audioprotesista;
- ✓ Tecnico ortopedico;
- ✓ Dietista;
- ✓ Tecnico di neurofisiopatologia;
- ✓ Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- ✓ Igienista dentale.





# Soggetti obbligati

- ✓ Fisioterapista;
- ✓ Logopedista;
- ✓ Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- ✓ Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- ✓ Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- ✓ Terapista occupazionale;
- ✓ Educatore professionale;
- ✓ Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- ✓ Assistente sanitario.





#### Fonti:

- Decreto MEF del 19 ottobre 2020
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020: modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020





#### Decreto 19/10/2020, art. 2 c. 1

"Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020".





A decorrere dall'anno d'imposta 2020 i dati delle spese sanitarie e veterinarie vengono trasmessi dal STS all'Agenzia delle entrate solo se le spese sono state sostenute con le modalità di cui all'art. 1, comma 679 della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160)

Pagamento tracciabile





Per le spese 2020 occorre indicare la modalità di pagamento

Ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma 680: acquisto di medicinali e di dispositivi medici, spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.





# Tessera Sanitaria 2020

Dati anno 2020

Ultima trasmissione a cadenza annuale

Entro il 31 gennaio 2021

(domenica, e quindi entro lunedì 1 febbraio 2021)





Decreto 19/10/2020, art. 2 c. 2

«<u>Per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2021</u>, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dei dati di cui al comma 1 (quindi anche la modalità di pagamento, quando rilevante) anche dei seguenti ulteriori dati...»





- ✓ Tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10 -bis [fattura elettronica vs/spese TS] e 17 [corrispettivi elettronici vs/spese TS] del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- ✓ Aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;





✓ Indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.





Dal 2021 i dati vengono trasmessi anche in caso di opposizione

I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione vengono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale.





Tessera Sanitaria

VS

Fattura elettronica





#### Tessera Sanitaria vs Fattura elettronica

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

#### Articolo 10 bis

Per i periodi d'imposta ....., i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.





# Tessera Sanitaria vs Fattura elettronica Cronistoria divieto e-fattura per prestazioni tessera sanitaria

Norma	Divieto per l'anno
Articolo 10-bis D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (formulazione originaria)	2019
Articolo 15 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (modifica all'articolo 10-bis D.L. 119/2018)	2019 + 2020
Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, comma 1105 (modifica all'articolo 10-bis D.L. 119/2018)	2019 + 2020 + 2021





#### Tessera Sanitaria vs Fattura elettronica

#### Casi di divieto di emissione di e-fattura

Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 14/E/2019 del 17 giugno 2019

- ✓ Spesa TS, anche in caso di opposizione alla trasmissione;
- ✓ Fattura «mista» (spese TS + altre spese se indistinguibili si trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria congiuntamente, come «altre spese»);
- ✓ Fatture che sottendono una ragione sanitaria.
- ✓ Esempio: fattura relativa ad una degenza in una struttura sanitaria anche se non viene precisata la prestazione eseguita o il motivo del ricovero





#### Tessera Sanitaria vs Fattura elettronica

Quando si tratta di operazione estranea a Tessera Sanitaria occorre emettere fattura elettronica

- ✓ Cessione di beni strumentali
- ✓ Fattura B2B (vs. titolare di partita IVA)





Tessera Sanitaria

VS

Corrispettivi Elettronici





D.lgs. n. 127/2015

Articolo 2, comma 6-quater

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.





D.lgs. n. 127/2015

Articolo 2, comma 6-quater

Obbligo di invio dei corrispettivi esclusivamente al STS

D.L. 124/2019 dal 1° luglio 2020

D.L. 34/2020 (decreto Rilancio)

Rinvio dell'obbligo al 1° gennaio

2021

D.L. 31 dicembre 2020,

n. 183, art. 3, comma 5

Rinvio dell'obbligo al 1

gennaio 2022





#### Nel 2021 i corrispettivi dei soggetti Tessera Sanitaria

- Possono essere ancora trasmessi dal Registratore Telematico al Sistema di Interscambio;
- In questo caso occorre **anche** trasmetterli al Sistema Tessera Sanitaria con la **comunicazione mensile**;
  - ➤ Esclusi quelli relativi ad operazioni «non Tessera Sanitaria»
  - Esempio: ottico per occhiali da sole non graduati, vendita macchina fotografica





Nel 2021 i corrispettivi dei soggetti Tessera Sanitaria

 Possono essere trasmessi solo al Sistema Tessera Sanitaria nella loro totalità (è ancora una facoltà, non un obbligo)

Assolvendo contestualmente gli obblighi:

- Di trasmissione dati al STS ai fini della precompilata;
- O Di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini fiscali.





Le nuove misure di contenimento covid-19





# Le nuove misure di contenimento covid-19



Al 31 dicembre di ciascun anno le imprese sono tenute a verificare la ricezione delle fatture di acquisto ai fini di una corretta imputazione in bilancio di costi di competenza e del legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva.



Tale verifica assume rilievo particolare in considerazione del valore dirimente assunto dalla data di ricezione delle fatture sancita dallo Sdi per tutte le fatture elettroniche.



La data di ricezione indicata dal sistema di interscambio, infatti, fissa temporalmente in modo inderogabile la data di ricezione del documento e tale circostanza non può assolutamente essere trascurata con riferimento alle cosiddette fatture "a cavallo d'anno".





# L'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 al comma 1, nel testo novellato dal D.L. n.50/2017, ad oggi in vigore dispone:

«Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»

In base al comma 1 dell'art. 25, D.P.R. n. 633/72 il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.





# L'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 al comma 1, nel testo novellato dal D.L. n.50/2017, ad oggi in vigore dispone:

La citata disposizione con riferimento ai termini per l'annotazione delle fatture prevede:

• "Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".





L'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 al comma 1, nel testo novellato dal D.L. n.50/2017, ad oggi in vigore dispone:

In sintesi, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:



anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.







Per le imprese che ricevono dai propri fornitori fatture 2020, seppur negli ultimi giorni dell'anno, le modalità di rilevazione dell'IVA da portare in detrazione sono piuttosto chiare.



In tal caso si potrà procedere alla contabilizzazione della fattura passiva in tale anno e quindi si potrà legittimamente detrarre l'imposta nella liquidazione IVA di dicembre2020 o nel IV trimestre 2020 nel caso dei trimestrali.

#### Esempio:

Fattura immediata datata 29/12/2020



Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2020

Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2020

La detrazione dell'IVA sarà fruibile nel mese di DICEMBRE 2020





# Esempio:

- Fattura immediata datata 29/12/2020
- Ricezione da parte dello SdI in data 01/01/2021
- Annotazione registro IVA acquisti 01/01/2021
- La detrazione dell'IVA sarà fruibile nel mese di Gennaio 2021





#### Esempio:

Fattura immediata datata 31/12/2020

Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2020

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2021

In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2020 la detrazione dell'IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di Gennaio 2021 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d'anno.

Al contribuente non rimane altra scelta che registrare la fattura tardiva nell'apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021.







L'introduzione della fatturazione elettronica ha impatti rilevanti oltre che sulla detrazione dell'Iva anche sull'imputazione dei costi e dei ricavi con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni di cui all'art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73

che per tali contribuenti ai fini delle imposte dirette vige il c.d criterio di cassa ma costi e ricavi si considerano pagati/incassati al momento della registrazione della relativa fattura.

L'applicazione di detto principio implica che risulteranno deducibili dal reddito del 2020 solo i costi afferenti le fatture ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA entro il 31/12/2020.

Secondo lo stesso principio le fatture d'acquisto datate 2020, ma ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA dopo il 31/12/2020 non saranno deducibili nel 2020 ma parteciperanno alla determinazione del reddito del 2021.





# Esempio:

- Fattura immediata datata 29/12/2020
- Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2020
- Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2020
- Costo rilevante nel 2020





# Esempio:

- Fattura immediata datata 29/12/2020
- Ricezione da parte dello SdI in data 02/01/2021
- Annotazione registro IVA acquisti 02/01/2021
- Costo rilevante nel 2021







E' fortemente consigliato controllare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle **fatture cosiddette** "a disposizione", l'eventuale presenza di documenti la cui consegna dallo SdI al cliente non è stata possibile per cause tecniche.



In tale circostanza, infatti, la data di ricezione della fattura (e quindi il momento dal quale esercitare il diritto alla detrazione) è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia da parte del contribuente.





# Novità 2021 per le fatture trimestrali Iva



L'art. 1 comma 1102 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) modifica i termini di registrazione delle **fatture attive** per i soggetti passivi IVA effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.

soggetti passivi interessati sono coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 400.000 euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.





# Novità 2021 per le fatture trimestrali Iva



Consentita l'annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

#### Esempio:

- Fattura immediata emessa in data 28/02/2021
- Termine per la registrazione 30/04/2021
- Iva confluisce nel primo trim. 2021